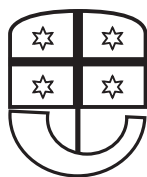


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531

Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet:

E-mail:

E-mail:

www.regione.liguria.it

abbonati@regione.liguria.it

burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 180/2005

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 3 Maggio 2016 N. 7

Riconoscimento delle confraternite enogastronomiche.

pag. 2

REGOLAMENTO REGIONALE 26 Aprile 2016 N. 4

Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 26 agosto 1997 n.4

"Regolamento per l'organizzazione della Consulta Regionale per i diritti della persona handicappata".

pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2016 N. 7

Riconoscimento delle confraternite enogastronomiche.

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio ligure considerandone anche il valore sociale e culturale di conservazione e diffusione delle tradizioni legate ai prodotti locali, nonché di conoscenza dei prodotti di qualità e delle eccellenze enogastronomiche della Liguria.
2. La Regione promuove, altresì, il coordinamento e maggiori sinergie con le confraternite operanti nei territori limitrofi.
3. L'Amministrazione regionale favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.

Articolo 2 (Requisiti delle associazioni)

1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche, quali confraternite, accademie, magisteri, circoli e consimili, a condizione che:
 - a) non abbiano fine di lucro;
 - b) operino da almeno un anno;
 - c) assicurino, attraverso i propri statuti e regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse, prevedano l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, abbiano la previsione statutaria che, in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci;
 - d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali;
 - e) abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.

Articolo 3 (Registro regionale ed elenco regionale delle associazioni)

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle confraternite enogastronomiche, al quale possono essere iscritte, su domanda, le associazioni indicate ed aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), operanti sul territorio ligure.
2. Oltre alle associazioni singole, possono iscriversi nel registro regionale di cui al comma 1 anche le associazioni costituite tra loro in confederazioni a livello sub regionale e regionale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. La Regione pubblica sul sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nel registro regionale di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale definisce le modalità per l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicità del registro regionale di cui al comma 1.

Articolo 4 (Modalità di iscrizione nel registro regionale)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 3, le associazioni enogastronomiche presentano, per mezzo del loro rappresentante legale, apposita istanza alla struttura regionale competente, corredata dalla relativa documentazione.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
 - c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.
3. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettuate le necessarie verifiche ed eventuali richieste di integrazione documentale, provvede all'iscrizione nel registro o, previa motivazione, al rigetto dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, la domanda si intende accolta.
4. Le associazioni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dal registro stesso.
5. La cessazione dell'attività associativa o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 comportano la cancellazione dal registro stesso.
6. La Regione può, in qualsiasi momento, effettuare controlli su quanto dichiarato dalle associazioni ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 3.

Articolo 5

(Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico)

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni attraverso:
 - a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e strutture regionali;
 - b) i servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture, di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione.

Articolo 6

(Disposizioni di attuazione e norme transitorie)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce il registro regionale di cui all'articolo 3.
2. Entro trenta giorni successivi all'istituzione del registro regionale, il dirigente della struttura competente approva i modelli di domanda e la documentazione a corredo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono disciplinati i requisiti, gli strumenti e le modalità per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.

Articolo 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.
 2. Dall'attuazione della presente legge, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 3 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2016, N. 7

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Alessandro Piana, Franco Senarega, Giovanni De Paoli, Stefania Pucciarelli, Alessandro Puggioni, in data 10 febbraio 2016, dove ha acquisito il numero d'ordine 65;*
 - b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 10 febbraio 2016;*
 - c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 20 aprile 2016;*
 - d) è stata esaminata ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 26 aprile 2016;*
 - e) la legge regionale entra in vigore il 26 maggio 2016.*
-

REGOLAMENTO REGIONALE 26 APRILE 2016 N. 4

Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 26 agosto 1997 n.4 "Regolamento per l'organizzazione della Consulta Regionale per i diritti della persona handicappata".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta dell' 8 ottobre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 19 aprile 2016;

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1. (Finalità e compiti)

1. La Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, istituita con legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap), costituisce per la Regione Liguria organo primario di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della persona handicappata nella vita sociale e lavorativa.

2. E' compito della Consulta:

- a) formulare pareri, osservazioni e proposte, nonché promuovere iniziative, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari, con particolare riferimento:
 - 1) alla redazione di progetti di promozione e tutela dei diritti della persona handicappata;
 - 2) alle attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;
 - 3) alle attività socio-educative, previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), effettuate dai Comuni, dalle Province e dal privato sociale;
 - 4) all'inserimento lavorativo;
 - 5) all'attività domiciliare e di supporto alle famiglie con handicappati gravi;
 - 6) all'abbattimento di barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;
 - 7) al piano di mobilità per persone handicappate, all'interno del Piano regionale dei trasporti;
 - 8) all'attività sportiva ed alle attività ricreative e di gestione del tempo libero;
 - 9) a qualsiasi attività che possa migliorare la qualità della vita delle persone in situazione di disabilità;
- b) collaborare con il Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap, formulando osservazioni e proposte, riferite alle attività di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 della l.r. 19/1994;
- c) formulare osservazioni e proposte nella fase di stesura dei Piani sociali e sanitari;
- d) espletare, per le materie di cui alla lettera a), verifiche sulla qualità dei servizi e sulla adeguatezza delle prestazioni sanitarie, utilizzando indicatori e oggettivi strumenti valutativi, formulando altresì pareri sui provvedimenti adottati o adottabili da parte della Regione, in merito alla verifica dei risultati conseguiti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
- e) vigilare sull'applicazione della normativa regionale concernente l'handicap.

Art. 2. (Composizione e durata in carica)

1. La Consulta è composta:

- a) da tre rappresentanti per l'Area Genovese;
- b) da due rappresentanti per l'Area Savonese;
- c) da due rappresentanti per l'Area del Tigullio;
- d) da due rappresentanti per l'Area Imperiese;
- e) da due rappresentanti per l'Area Spezzina;

f) da due rappresentanti del Co.R.E.R.H.;

g) da quattro rappresentanti designati dagli organismi provinciali della F.A.N.D.

g bis) da due rappresentanti designati dagli organismi provinciali della “Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH LIGURIA)”;

2. I rappresentanti delle aree provinciali sono designati dagli Organismi rappresentativi dell’handicap per ciascuna zona, quali Consulte Provinciali Handicappati o altre Consulte, quali la Consulta del Terzo Settore, che, pur espletando la propria attività in ordine a molteplici problematiche, abbiano ricompreso fra i propri compiti, in materia esplicita, la tutela degli interessi delle persone handicappate presenti nella propria zona.

3. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni.

Art. 3. (Rapporti con le Strutture regionali)

1. In relazione agli argomenti trattati e previe specifiche intese con le competenti Strutture, assistono alle riunioni della Consulta:

- a) un funzionario della Struttura Programmazione ed Organizzazione socio-sanitaria;
- b) un funzionario della Struttura Attività e Istituzioni sociali;
- c) un funzionario della Struttura Politiche Attive del Lavoro.

Art. 4. (Segreteria)

1. La prima seduta della Consulta viene indetta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, entro trenta giorni dal ricevimento dei nominativi dei membri rappresentanti.

2. Nel corso della riunione viene eletta una segreteria composta da sei persone, elette dai presenti, che dovranno rappresentare almeno i due terzi dei componenti. Ciascun componente può esprimere un solo voto.

3. Compiti della segreteria sono:

- a) mantenere i rapporti fra i vari componenti della Consulta, informandoli opportunamente;
- b) convocare la Consulta e preparare le relazioni introduttive ai relativi ordini del giorno;
- c) redigere il verbale delle riunioni;
- d) predisporre un documento-lettera in occasione di programmati incontri con autorità, enti, associazioni, che stabilisca il nome dei delegati che dovranno partecipare, nonché le richieste e proposte della Consulta sugli argomenti da trattare.

4. Le varie Consulte Provinciali possono adottare formale provvedimento atto a garantire la rotazione, per pari periodi di tempo, dell’incarico di Segretario, scelto tra i membri di cui al comma 2.

Art. 5. (Funzionamento)

1. La Consulta, entro un mese dalla prima seduta, provvede ad adottare, a maggioranza di due terzi dei votanti, un regolamento per il proprio funzionamento interno, che individua la cadenza delle riunioni e le eventuali articolazioni per gruppi di lavoro. Eventuali successive modifiche sono adottate con la medesima maggioranza.

Art. 6. (Sede)

1. La Consulta ha sede presso la Regione Liguria, che provvederà, secondo le disponibilità, a destinare alla stessa locali per riunioni, nonché a sostenere spese postali, di cancelleria, uso di apparecchio telefonico e fax.

2. La concreta attuazione di quanto stabilito al comma 1 sarà oggetto di apposite intese con gli Organi del Consiglio e della Giunta Regionale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell’articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 26 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

